



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitanna di Napoli)

Prot. n.18455/2020 del 01.04.2020

ORDINANZA N.41/2020

OGGETTO: Disposizioni precauzionali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è statodichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitarioconnesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23febbraio 2020, n. 45, convertito con modifiche dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, il quale dispone:

- all'art.1, comma 1, che *"Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica"*,
- all'art. 2, avente ad oggetto: *"Ulteriori misure di gestione dell'emergenza"* stabilisce che *"Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1"*.

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologicada COVID-19"*.

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologicada COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art.1 (Misure urgenti di contenimentodel contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione alivello nazionale e regionale dispone che "1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi delvirus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo2020 sono estese all'intero territorio nazionale"*.

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative-del decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologicada COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalladata del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio deiministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili.*

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25marzo 2020, n. 79.

CONSIDERATOche l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale.

J

VISTO, altresì, le ordinanze del Presidente della Regione Campania per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 883 e dell'art. 50 del TUEL e, in particolare, la n. 24 del 25.03.2020 che rinnova l'efficacia dell'Ordinanza n.14/2020 fino al 14 aprile 2020.

DATO ATTO che nel territorio di Ercolano sono risultate positivediverse persone per le quale non si conosce la fonte di trasmissione o, comunque,il caso non è accertato che sia riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus.

CONSIDERATO il continuo evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale nonché su quello locale.

VISTEle circolari del Ministero della Salute in materia dei rischi di contagio del COVID-19.

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale 36/2020 - prot. n. 16948/2020 del 19.03.2020, la quale dispone, tra l'altro *"agli amministratori condominiali e ai proprietari di unità abitative, obbligati in solido, di provvedere, qualora non abbiano già provveduto a far data dal 01.03.2020, ad horas ad eseguire la disinfezione delle parti comuni condominiali quali, a titolo semplificativo e non esaustivo: androne, scale, vano scale, ballatoi, ascensore e vano ascensore, ringhiere, portoni di accesso, etc"*.

RITENUTOopportuno, in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale, adottare misure precauzionali che attuino e/o integrino, per contrastare e/o contenere l'eventuale diffusione della malattia infettiva COVID-19 anche sul territorio di Ercolano.

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833.

VISTO gli articoli 50 e 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267e smi che disciplinano, rispettivamente, il potere del Sindaco quale Autorità sanitaria locale in caso di emergenza sanitariae le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale.

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 14 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti:

- alla **Soc. "Villa Garofalo" arl**, con sede legale in Ercolano (NA), alla Via Sac. Benedetto Cozzolino, 75, C.F./P.IVA 06167601217, nella persona del suo legale rappresentante e amministratore unico Sig. Giovanni GAROFALO, nato a Torre del Greco (NA) il 30.05.1982 e ivi domiciliato alla Via Tironcelli n. 33, quale soggetto gestore della struttura ricettiva, sita in Ercolano (NA) alla Via Sac. Benedetto Cozzolino, 75, adibita a casa di riposo per pensionati e per anziani, ad eseguire, con cadenza bisettimanale, la disinfezione dell'intera struttura ricettiva;
- al Sig. **Genny GIAMMARINO**, nato a Napoli (NA) il 19.09.1972, residente ivi alla via Domenico Morelli n. 15 - CF GMMGNY72P19F839F, nella qualità di proprietariodell'immobile nel quale viene esercitata la gestione della struttura ricettiva sopra richiamata, affinché provveda ad horas, in solido con il sopra citato Sig. Giovanni GAROFALO, nella qualità di legale rappresentante e amministratore unico della di "Villa Garofalo" srl, ad eseguire la disinfezione con le modalità innanzi specificate.

DISPONE

- che le disinfezioni dovranno essere eseguite da personale specializzato, con materiali idonei e certificati e non nocivi alla persona;
- che le attestazioni di avvenuta esecuzione della disinfezione con allegate certificazioni dovranno essere trasmesse al Comune di Ercolano il giorno seguente all'intervento al seguente indirizzo di posta elettronica: protezioneambientale.ercolano@pec.it.

DISPONE

- 1) la notifica della presente ordinanza a:
 - alla **Soc. "Villa Garofalo" arl**, con sede legale in Ercolano (NA), alla Via Sac. Benedetto Cozzolino,

75, C.F./P.IVA 06167601217, quale soggetto gestore della struttura ricettiva, sita in Ercolano (NA) alla Via Sac. Benedetto Cozzolino, 75, adibita a casa di riposo per pensionati e per anziani, ad eseguire, con cadenza bisettimanale, la disinfezione dell'intera struttura ricettiva, a mezzo pec al seguente indirizzo: villagarofalosrl@pec.it;

- al **Sig. Genny GIAMMARINO**, nata a Napoli (NA) il 19.09.1972, residente ivi alla via Domenico Morelli n. 15 - CF GMMGNY72P19F839F, nella qualità di proprietario dell'immobile nel quale viene esercitata l'attività di casa di riposo per anziani denominata "Villa Garofalo", sito in Ercolano(NA) alla Via Sac. B. Cozzolino n. 75.
- 2) la trasmissione del presente provvedimento al Prefetto di Napoli e alla Regione Campania;
 - 3) la trasmissione del presente provvedimento, per la predisposizione di adeguati interventi e servizi di vigilanza per assicurare la scrupolosa osservanza di quanto disposto, alle seguenti Forze dell'Ordine:
 - Comando di P.L.,
 - Tenenza dei Carabinieri di Ercolano,
 - Guardia di Finanza di Portici,
 - Commissariato di P.S. Portici - Ercolano,
 - Carabinieri Corpo Forestale,
 - Capitaneria di Porto di Torre del Greco;
 - 4) l'inserimento della presente nel registro delle Ordinanze Sindacali;
 - 5) la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ercolano;
 - 6) l'effetto immediato della presente Ordinanza.

AVVERTE

che alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e regionali, nonché di quelle della presente ordinanza, si applica l'art. 650 Codice penale, che recita: "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentoseieuro" e, limitatamente alle attività produttive, come lo è il caso di specie, anche con la sanzione della sospensione dell'attività.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sede di Napoli - entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato - entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione.

Dal Palazzo di Città, 1° aprile 2020



Il Sindaco

Avv. *Ciro Buonajuto*

